


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
 LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28 OTTOBRE 2010 N. 3/REG. N. 1**

**Modifiche al Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n.  
 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea legisla-  
 tiva regionale della Liguria".**

pag. 2

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28 ottobre 2010, n. 3/REG n. 1.**

**Modifiche al Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria"**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 20 e 21 dello Statuto della Regione Liguria;

Vista la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 del 2006, il quale dispone che "le modalità di esercizio dell'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell'Assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell'Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno";

Visto il Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assunta nella seduta del 28 ottobre 2010 recante "Modifiche all'articolo 6 del Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1 'Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria'";

Visto l'articolo 2, comma 3 della legge regionale 25 del 2006 per il quale "i regolamenti interni dell'Assemblea Legislativa e dell'Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto dal Presidente dell'Assemblea"

EMANA

il seguente regolamento:

**Modifiche all'articolo 6 del Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria"**

**Articolo 1**

**(Sostituzione dell'articolo 6 del "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale –  
Assemblea legislativa regionale della Liguria")**

1. L'articolo 6 del regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria", è sostituito dal seguente:

**"Articolo 6  
(Collegio dei Revisori)**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni, l'Ufficio di Presidenza istituisce e nomina un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri.

2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:
  - a) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
  - b) tra esperti nelle materie giuridiche e contabili, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - c) tra dipendenti pubblici abilitati all'esercizio dell'attività di revisore contabile.Il Presidente del Collegio è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra i componenti iscritti al registro dei revisori contabili.
3. L'organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di affidamento dell'incarico. Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del nuovo incarico di revisore è limitata al tempo che residua sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
4. Il revisore è revocabile solo per inadempienza rispetto ai compiti ad esso attribuiti in base al presente articolo.
5. Esso cessa, comunque, per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per il periodo continuativo di mesi due.
6. L'incarico di revisore non può essere svolto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, o da coloro che hanno ricoperto tale carica nella legislatura precedente alla nomina, nonché dai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.
7. Valgono, comunque, per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
8. Il Collegio dei revisori può deliberare ancorché siano presenti anche solo due componenti.
9. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni di certificazione, controllo e consulenza:
  - a) rende pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e sui programmi e progetti che gli vengano sottoposti dall'Ufficio di Presidenza;
  - b) sottoscrive le relazioni allegate ai CCID ai sensi della normativa vigente;
  - c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa regolante l'attività dell'Assemblea Legislativa.
10. Il Presidente del Collegio dei Revisori riferisce direttamente all'Ufficio di Presidenza.
11. Il Collegio dei Revisori, attraverso il proprio Presidente e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza, può avere accesso alla documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni di cui al presente articolo e può partecipare, se richiesto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza in cui siano trattati argomenti inerenti le funzioni del Collegio di revisione contabile.
12. A ciascun revisore contabile spetta un compenso lordo annuo determinato dall'Ufficio di Presidenza entro il limite massimo dei compensi spettanti ai revisori contabili degli Enti Locali all'atto della nomina. Il limite del compenso spettante al Presidente è maggiorato del cinquanta per cento rispetto al compenso riconosciuto agli altri componenti.
13. Per eventuali rimborsi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni.”.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Dato a Genova, addì 28 ottobre 2010

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
Rosario Monteleone

